

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONTRADA PORTA RAIMONDA – APS

ART. 1

Denominazione

L'Associazione di Promozione Sociale denominata «Contrada Porta Raimonda – APS» con sede legale in Fucecchio, avente Partita IVA 04875160485 e Codice Fiscale 91001830487, già fondata nel 1981, svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche .

ART. 2

Colori sociali, stemma, motto e titolo

I colori sociali della Contrada sono: giallo e celeste.

La Contrada ha come insegna uno stemma consistente in: "Branca di Leone Rampante con Artiglio"; D'azzurro alla banda d'oro caricata di una branca di leone d'azzurro cimata di elmo di Capitana.

La Contrada Porta Raimonda riconosce come motto “Vis Nobiscum”, (la forza sia con noi).

La Contrada si fregia del titolo di Capitana, come risulta dal documento datato 21 maggio 1999 e custodito presso l'Archivio Storico della Contrada, in onore del Capitano guelfo Raimondo da Cardona al quale, nell'Anno Domini 1325, è stata intitolata la Porta del Castello di Fucecchio presente nel territorio della Contrada e denominata “PORTA RAIMONDA”.

La soglia di tale Porta è custodita ai margini della stessa in Piazza La Vergine.

ART. 3

Il Santo Protettore

La Contrada Porta Raimonda riconosce come protettore San Teofilo da Corte la cui festa ricorre il 19 maggio. La Contrada celebra la festa Patronale durante il mese di ottobre secondo le antiche tradizioni.

In tale occasione viene celebrato il Battesimo Contradaiolo, impartito dal Presidente di Contrada con rito solenne presso la Chiesa del Convento della Vergine.

I battezzati della Contrada sono iscritti in apposito albo istituito e custodito presso la sede della Contrada.

ART. 4

Ambito territoriale della Contrada

La Contrada Porta Raimonda è costituita da una parte del territorio della città di Fucecchio compreso fra:

l'allegata planimetria (allegato 1), che fa parte integrante del presente Statuto, individua i confini territoriali della Contrada Porta Raimonda.

I confini, nel caso di modifiche da parte dell'organo preposto devono essere aggiornati dalla commissione addetta.

ART. 5

Scopo associativo e finalità

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale* , mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera D art. 5 Codice del terzo settore);
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F art. 5 Codice del terzo settore);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del terzo settore);
- *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K art. 5 Codice del terzo settore);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 Codice del terzo settore);
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (lettera T art. 5 Codice del terzo settore).

L'Associazione ha, più in particolare, per scopo e finalità:

- la promozione della socialità e lo sviluppo culturale e civile degli associati,
- la tutela della Contrada e delle sue tradizioni, di cui ne conserva e ne promuove la memoria storica e contribuisce alla sempre più ampia diffusione dei valori della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, promuovendo la crescita culturale e associativa in ogni sua espressione, favorendo, organizzando e sostenendo attività e manifestazioni di carattere culturale, storico, sportivo e ricreativo;

Al fine di perpetuare questi valori la Contrada:

- dedica ogni cura affinché fra gli appartenenti al Popolo della Raimonda regni l'armonia, l'amicizia fraterna e solidale, ed affinché i rapporti tra i Contradaioi siano improntati alla tolleranza, alla lealtà ed al reciproco rispetto;
- promuove l'organizzazione della partecipazione della Contrada Porta Raimonda al "Palio delle Contrade Città di Fucecchio";
- si rivolge in particolar modo ai giovani della Contrada, i quali rappresentano la continuità e il futuro della vita della Raimonda.
- crea occasioni di aggregazione e promuove in tutti i contradaioi interessi culturali, rispetto delle usanze e delle tradizioni della Contrada e della Città.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e di *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Di Contrada.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

Attività

L'Associazione, in particolare svolge le seguenti attività:

- organizza la partecipazione della Contrada al Palio di Fucecchio attraverso tutte quelle iniziative necessarie e richieste dalla manifestazione;
- organizza, promuove e gestisce iniziative culturali, sociali, storiche, sportive, ricreative e turistiche;
- promuove iniziative per la raccolta dei mezzi finanziari necessari alla vita dell'Associazione ed alla partecipazione al Palio di Fucecchio;

- partecipa e presenza a manifestazioni analoghe al Palio di Fucecchio o a manifestazioni storico-culturali di altre località;
- può realizzare gemellaggi o intrattenere rapporti con Associazioni di località italiane o straniere aventi finalità analoghe;
- può acquistare e/o acquisire beni mobili e immobili, stipula contratti;
- svolge le attività che saranno ammesse dal Codice del Terzo settore al conseguimento degli scopi associativi contenuti nell'articolo 5 del presente statuto.

ART. 7

Patrimonio

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario.

Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non costituisce fondi di riserva di capitale, se non quelli previsti dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, beni mobili e immobili – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche da:

- quote associative;
- contributi di Enti Pubblici o Privati;
- contributi dei cittadini;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate da attività di interesse generale (manifestazioni, convenzioni ecc...) indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

Il Consiglio di Contrada documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 8

Informativa sociale e Bilancio sociale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali *emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c.2, art. 14 codice del terzo settore).

ART. 9

Appartenenti e Associati della Contrada

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio di Contrada una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali re- golamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sono Associati tutti gli appartenenti in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli Associati della Raimonda costituiscono il popolo della Contrada e sono iscritti in apposito Albo o libro dei soci, custodito presso la sede della Contrada stessa.

Il numero degli Associati è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, età, e nazionalità.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tali principi.

L'adesione alla contrada, viene storicamente sancita anche dal *battesimo contradaio*: ogni aderente alla **Contrada Porta Raimonda – APS** ha diritto – su richiesta o invito ai nuovi nati – al Battesimo Contradaio se nato nel territorio della Contrada, di cui all'articolo 4 del presente statuto, oppure per tutti coloro che, pur non nascendo nel territorio, siano ad Essa legati per tradizione familiare o per adesione spontanea e palese, si identificano nei valori fondanti dell'associazione e si adeguano alle sue istituzioni. Questi ultimi, dovranno ricevere l'assenso al Battesimo da parte del Consiglio di Contrada.

L'ammissione al Battesimo viene comunicata dalla Contrada al neo battezzante e solennizzata con il Battesimo Contradaio, impartito dal Presidente con cerimonia solenne e quindi annotata nel libro dei Battesimi.

ART. 10

Tessera Associativa

Gli Associati, sono tenuti ad avere la Tessera Associativa mediante versamento di una quota annua stabilita dall'Assemblea Generale di Contrada. La Tessera è annuale, ad esclusivo uso personale e non può essere ceduta a terzi.

La tessera associativa implica di conoscere e accettare il presente statuto in tutte le sue parti.

ART. 11

Diritti e Doveri degli Associati

L'iscrizione all'Associazione comporta l'osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli organi dell'Associazione.

Tutti gli Associati aderenti e in regola con il pagamento della quota associativa:

- acquisiscono gli stessi diritti e gli stessi doveri riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
- hanno diritto/dovere a partecipare alle Assemblee Generali, alla frequentazione, alle iniziative e manifestazioni dalla Contrada.
- Possono essere chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità negli Organi statutari della Contrada
- acquisiscono il diritto di essere eleggibili nel Consiglio di Contrada al compimento del diciottesimo anno di età.

Tutti gli appartenenti alla Contrada sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie possibilità e capacità, alla difesa del buon nome e del prestigio della Contrada, alla tutela ed all'accrescimento del Suo patrimonio morale e materiale, all'adesione convinta ai valori che la Raimonda rappresenta.

Sono altresì tenuti a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 12

Comportamenti

I Contradaioi che con atti o parole contrari all'etica morale o civile rendano offesa all'Associazione e/o ai Suoi Organi eletti, potranno essere richiamati ufficialmente dal Presidente, il quale intimerà loro di porre fine al comportamento offensivo.

Qualora in conseguenza dei suddetti comportamenti l'Associazione abbia subito danni morali e/o economici il Presidente è tenuto, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ad informarne il Consiglio di Contrada, il quale dopo aver valutato la situazione, aver accertato il fatto e aver quantificato il danno subito, dall'Associazione, decide le sanzioni da adottare nei confronti dei Contradaioi responsabili. Quando il comportamento offensivo e/o danneggiatore è tenuto da un Consigliere, il Presidente dovrà informare, entro 30 giorni oltre al Consiglio di Contrada, il Collegio dei Maggiorei.

In questo caso sarà il Consiglio a decidere le sanzioni da adottare in merito.

In ogni caso l'associato sanzionato ha il diritto di poter ricorrere in forma scritta al Collegio dei Maggiorenti.

ART. 13

Qualifica di Associato

Si perde la qualifica di Associato:

- per recesso volontario;
 - per decesso;
 - per non aver versato la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - per la mancata osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
 - perché riconosciuto danneggiatore morale e/o materiale ed economico, dal Consiglio di Contrada.

L'associato espulso può far ricorso in forma scritta al Collegio dei Maggiorenti entro 10 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento, che dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato: la decisione del Collegio dei Maggiorenti è sottoposta a ratifica dell'assemblea e quindi comunicata all'associato.

Qualora l'associato non si avvalga della facoltà di presentare ricorso, il provvedimento diventa definitivo.

ART. 14

Volontari e lavoratori

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 15

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio della Contrada;
- il Collegio dei Maggiorenti.

ART. 16

Cariche Associative

- Il Presidente;
- Il Capitano.

ART. 17

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura **della segreteria di Contrada**;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura **della segreteria di Contrada**;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Contrada, tenuto a cura della **segreteria di Contrada**;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Maggiorenti, tenuti a cura dello stesso organo;
- il libro dei battesimi, tenuto a cura **della segreteria di Contrada**.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente e consultazione presso la segreteria di Contrada in presenza un incaricato.

ART. 18

Assemblea: composizione e poteri

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Contrada ed esprime la volontà del popolo della Raimonda.

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli Associati dell'Associazione "Contrada Porta Raimonda" in regola con il pagamento della quota associativa ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11.

All'inizio dell'anno Paliesco, è Diritto e Dovere dell'Assemblea Generale di Contrada tracciare le linee programmatiche generali per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione e decidere su tutte le scelte fondamentali della Contrada.

Le delibere dell'Assemblea obbligano incondizionatamente tutti i Contradaioi e gli Organi statutari. L'Assemblea Generale, inderogabilmente:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (il Consiglio di Contrada, il collegio dei maggiorenti
- b) approva il bilancio preventivo;*
- c) approva il bilancio consuntivo;*
- d) determina le quote annuali degli associati;*
- e) approva e/o modifica lo Statuto e i regolamenti interni;*
- f) delibera lo scioglimento con le maggioranze previste dall'articolo 38;*
- g) delibera sull'acquisto e sulla vendita dei beni immobili;*
- h) delibera la trasformazione, e la fusione dell'associazione;*
- i) rinnova la fiducia al Presidente, al Capitano e al Consiglio di Contrada nei casi previsti dall'art. 19 lettera d "Assemblea Straordinaria"*
- j) delibera sulla partecipazione ai Palii straordinari sentita la relazione finanziaria del Tesoriere di Contrada;*
- k) determina i rapporti con le altre Contrade;*
- l) delibera sulla esclusione degli associati, ratificando la decisione del Collegio dei Maggiorenti ;*
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*
- n) può costituire nuove associazioni che siano in linea con i principi e le finalità del presente statuto;*
- o) elegge la Commissione elettorale nel caso di mancanza del Consiglio come previsto dall'art. 19 "Assemblea Straordinaria";*
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea Generale delibera sempre a maggioranza relativa dei presenti. Ciascun associato ha un voto.

Per quanto riguarda i punti e, g, h e i del comma 4 delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, in questo caso la votazione è valida con almeno 50 Associati.

Nelle circostanze in cui sono previste deliberazioni su persone fisiche, oltre alle modalità precedenti, la votazione dovrà effettuarsi esclusivamente a scrutinio segreto.

Le decisioni approvate dall'Assemblea impegnano tutti gli associati, che dovranno assicurare pieno rispetto delle decisioni prese e totale collaborazione, contribuendo così all'unità di intenti che è alla base dello spirito di Contrada.

ART. 19

Convocazione e validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante manifesto da affiggersi nelle bacheche della Contrada e presso l'Albo della Contrada stessa appositamente collocato all'esterno della sede, almeno 5 gg. prima della data della riunione con l'orario della prima e seconda convocazione.

Nel foglio di convocazione deve essere sempre indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché gli argomenti che verranno trattati.

L'Assemblea è di regola convocata dal Consiglio della Contrada, oppure dal Presidente nei casi di particolare urgenza. Nei giorni del Palio, e limitatamente agli argomenti inerenti allo stesso, l'Assemblea può essere convocata anche dal Capitano.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta in forma scritta e motivata al Collegio dei Maggiorenti da almeno 75 associati in possesso dei requisiti di cui all'art.11, in tal caso il Collegio stesso entro 15 gg. dalla richiesta si esprimerà in forma scritta, sull'accettabilità della richiesta.

Le Assemblee Generali, Ordinarie e Straordinarie anche a carattere d'urgenza, sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 50 Associati in regola con il pagamento della quota associativa ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11. In seconda convocazione quando il numero dei medesimi non sia inferiore a 25.

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'Assemblea dovrà essere aggiornata d'ufficio al primo giorno utile non festivo con lo stesso orario e ordine del giorno e sarà valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei Contradaioi presenti, escluse le maggioranze previste dall'art. 18 comma 4 lettera e, g, h e i e dall'articolo 38

All'Assemblea possono presenziare solo gli associati in regola con il pagamento della tessera annuale di Contrada.

Il Consiglio della Contrada può tuttavia, per manifesta motivazione e specifiche competenze, invitare a presenziare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea anche i non associati alla Contrada.

Prima dell'inizio di ogni Assemblea Generale, ogni Associato dovrà apporre la propria firma, in modo leggibile, nel registro delle presenze e il numero di tessera: da esso il Segretario

potrà rilevare e dichiarare la validità o meno della riunione. Il registro suddetto sarà conservato agli atti dal Segretario e farà parte integrante del registro delle deliberazioni.

Durante il corso dell'assemblea possono essere affrontati e deliberati solo argomenti presenti all'ordine del giorno.

Ogni proposta avanzata durante la seduta verrà annotata dal Segretario per l'eventuale discussione in una successiva Assemblea del Popolo di Contrada.

Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, presiedere L'Assemblea, con facoltà di dare la parola e toglierla a coloro che nel corso della riunione eccedano dai limiti della moderazione.

Assemblea Generale Ordinaria:

L'Assemblea Generale Ordinaria è indetta dal Consiglio di Contrada ogni volta che lo ritenga necessario e deve essere obbligatoriamente convocata:

- a) entro il mese di dicembre di ogni anno per la presentazione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di Previsione e per tracciare le linee programmatiche annuali di Contrada.
- b) ogni anno in data successiva alla tratta e prima della corsa del Palio per l'opportuna informativa agli Associati; nell'anno delle votazioni per il rinnovo del Consiglio, in tale Assemblea viene presentata la Commissione Elettorale.
- c) entro 15 giorni successivi al Palio per la relazione del Capitano;
- d) entro la metà del mese di giugno nell'anno di scadenza del mandato del Consiglio per il resoconto delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi.

Al contempo l'Assemblea viene informata sulle modalità e tempi dell'elezione del nuovo Consiglio di Contrada e sulla composizione della Commissione Elettorale;

- e) per la presentazione del Consiglio e del Presidente e del Capitano che avverrà entro 90 giorni dalla nomina degli stessi;

Il Presidente comunicherà i nomi dei Vicepresidenti ed indicherà le cariche di responsabilità dei vari Gruppi.

La mancata convocazione di una Assemblea Generale ordinaria prevista in calendario ordinario deve essere motivata dal Presidente stesso nell'Assemblea successiva.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata nei seguenti casi:

- a) quando ne sia stata fatta richiesta dal Presidente della Contrada a norma dell'art. 22;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dal Capitano della Contrada a norma dell'art. 28;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti nei casi previsti dallo statuto.

d) quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 75 Associati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 e gli argomenti da trattare possono riguardare solo la fiducia agli organi elettivi della Contrada.

L'Assemblea Generale Straordinaria per quanto riguarda il punto d) può essere richiesta da almeno 75 Associati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11, in forma scritta e motivata al Collegio dei Maggiorenti, il quale, entro 15 gg, si esprimerà, sempre in forma scritta, sull'accettabilità della richiesta stessa. In caso di parere favorevole all'accettazione della richiesta, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ha 7 giorni per informare il Consiglio di Contrada e 15 giorni per convocare l'Assemblea Generale Straordinaria per la deliberazione.

In questo caso l'Assemblea Generale Straordinaria è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti, il quale, può avvalersi della collaborazione del Segretario di Contrada per il disbrigo di tutte le procedure. L'Assemblea deve avere un minimo di 75 Associati.

La deliberazione ha valore se ottiene la maggioranza dei due terzi dei presenti tramite votazione segreta.

Nel caso che l'Assemblea Straordinaria sfiduci il Consiglio, lo stesso decade insieme al Presidente e al Capitano. Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti assume automaticamente e temporaneamente ogni carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione potendosi avvalere dell'aiuto dei componenti del Consiglio uscente che sono tenuti a collaborare incondizionatamente.

Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti convoca entro 30 giorni il popolo della Contrada per nuove elezioni. Solo in questo caso la Commissione Elettorale viene nominata dall'Assemblea che ha deliberato il voto di sfiducia nei modi previsti dal presente articolo.

Nel caso in cui l'assemblea sfiduci il Presidente, il Consiglio ha 30 giorni di tempo per la nomina del nuovo Presidente con le modalità di cui all'art 20.

Nel caso in cui il Consiglio non riesca a nominare un nuovo Presidente nei tempi e modi previsti, il Consiglio stesso decade e si procede a nuove elezioni con modalità e procedure previste dal presente articolo.

Assemblea Straordinaria d'Urgenza

Le Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate anche con carattere e modalità d'urgenza.

Per la convocazione urgente, oltre alla consueta esposizione delle bandiere, è fatto comunque obbligo affiggere avviso nelle bacheche di Contrada e informare gli Associati con ogni mezzo disponibile.

L'Assemblea Generale straordinaria d'urgenza è convocata:

- a) quando venga ritenuta necessaria dal Presidente;
- b) quando ne faccia richiesta il Capitano per gli argomenti riguardanti il Palio.

ART. 20

Consiglio della Contrada: composizione e poteri

Il Consiglio della Contrada si compone di n. 30 membri, salvo i casi previsti dal regolamento, ed è eletto dagli associati dell'Associazione in regola con il pagamento annuale della tessera di Contrada e in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11. Dura in carica 3 anni.

Il Consiglio di Contrada è presieduto dal Presidente della Contrada o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano.

Partecipano al Consiglio di Contrada, in qualità di invitati permanenti, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti, la rappresentante del Gruppo Donne e il rappresentante del Gruppo Giovani e Giovanissimi.

Il Consiglio della Contrada:

- elegge il Presidente;
- delibera il Tesoriere, il Segretario, l'addetto stampa e tutti i Responsabili dei Gruppi di Contrada;
- predispone il programma delle attività annuali e ne controlla l'attuazione;
- controlla il bilancio di previsione e il rispetto del bilancio consuntivo;
- controlla la contabilità;
- elegge il Capitano e lo presenta all'Assemblea Generale;
- convoca l'Assemblea degli associati e redige il relativo ordine del giorno;
- delibera su tutte le attività che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea;
- prende atto dell'elenco degli associati;
- nomina il Presidente della Commissione Elettorale.

Ogni componente del Consiglio si impegna con tutte le sue facoltà ad espletare i compiti affidatigli, ricercando sempre i maggiori vantaggi per l'Associazione e per la vita della Contrada.

I componenti del Consiglio che vengono meno agli impegni assunti possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio di Contrada con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei presenti. I Consiglieri dichiarati decaduti possono presentare ricorso in forma scritta entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Maggiorenti che entro 15 giorni darà la risposta scritta.

Qualora, nel corso del triennio, uno o più membri del Consiglio rassegnino le dimissioni o vengono a mancare per qualsiasi motivo, verranno sostituiti con la lista dei non eletti.

Le dimissioni dal Consiglio di Contrada dovranno essere presentate al Presidente di Contrada in forma scritta e motivata.

Tre assenze consecutive, alle riunioni del Consiglio della Contrada, se non appositamente giustificate, comportano l'esclusione automatica dal Consiglio stesso.

L'esclusione dal Consiglio per il motivo di cui al comma precedente, comporta il divieto al consigliere espulso all'iscrizione nella lista dei candidati per le votazioni del Consiglio successivo.

Il Consiglio di Contrada è responsabile collegialmente di ogni sua decisione e azione nei confronti dell'Assemblea di Contrada.

La responsabilità è invece personale nei confronti del Consiglio per gli atti che ogni Consigliere compie nell'espletamento delle sue funzioni derivanti dalla carica ricoperta.

Il Consiglio di Contrada ha la facoltà di dichiararsi in qualsiasi momento dell'anno paliesco sulla fiducia al Presidente e al Capitano.

La richiesta di pronunciarsi sulla fiducia al Presidente e al Capitano deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri e consegnata al Presidente che ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro 7 giorni dal ricevimento della stessa.

La fiducia al Presidente e/o al Capitano decade con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Oltre ai compiti assegnatigli espressamente dalle norme statutarie il Consiglio di Contrada può:

- a. adottare provvedimenti di urgenza nell'interesse della Contrada sottoponendoli poi alla ratifica dell'Assemblea Generale;
- b. nominare i rappresentanti della Contrada richiesti dal CDA o dal Comune di Fucecchio per presenziare a commissioni e/o a vari organismi interessati.

ART. 21

Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio della Contrada

Il Consiglio della Contrada è convocato dal Presidente mediante manifesto recante la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, da affiggersi presso l'Albo della Contrada appositamente collocato all'esterno della sede, almeno 5 gg. prima della data della riunione.

La maggioranza semplice dei Consiglieri, può chiedere per iscritto la convocazione del Consiglio con relativo ordine del giorno e il Presidente deve riunirlo nei successivi 10 giorni.

In via straordinaria può essere convocato inoltre dal Capitano o dal Collegio dei Maggiorenti.

Il Consiglio di Contrada è valido con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri in prima convocazione, in seconda convocazione è valido con la metà più uno degli eletti.

I Consiglieri che per qualsiasi motivo non possono essere presenti, devono darne comunicazione preventiva al Segretario della Contrada.

Alla fine di ogni Consiglio di Contrada, o nella prima seduta utile, il Segretario deve leggere il verbale del Consiglio e sottoporlo all'approvazione del Consiglio stesso.

Le deliberazioni, escluse quelle dove è richiesta una maggioranza diversa, vengono prese a maggioranza dei presenti.

Oltre al Verbale del Consiglio, devono essere compilati in forma sintetica, appositi verbali delle deliberazioni del Consiglio stesso per ogni riunione, entrambi devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio della Contrada può chiamare a partecipare alle sue riunioni altri associati e non ritenuti esperti ed idonei ad apportare ulteriori e utili contributi alla questione dell'Associazione.

Il Consiglio di Contrada è pubblico, salvo nei casi esclusi dalla legge.

Le decisioni votate al Consiglio impegnano l'assente e il dissenziente, che dovranno pertanto assicurare pieno rispetto delle decisioni prese e totale collaborazione unitamente agli altri, contribuendo all'unità di intenti che è alla base dello spirito di Contrada.

Il Consiglio rimane in carica un triennio. Il suo mandato decorre dalla data del suo insediamento fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio potranno essere rieletti per più mandati consecutivi anche nelle stesse cariche, mentre il Presidente non potrà essere rieletto per più di due mandati consecutivi, eccezion fatta nel caso ciò accada durante il triennio in corso.

I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio di Contrada cessano dalle loro cariche per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per inadempienza agli obblighi stabiliti dell'art. 12;
- d) per sfiducia, con le modalità prescritte dell'art. 12.

Le sostituzioni, escluso il Presidente, verranno effettuate con la lista dei non eletti.

Il Consiglio è dichiarato decaduto dal Collegio dei Maggiorenti nei seguenti casi:

- a) per dimissioni della maggioranza del Consiglio stesso;
- b) per voto di sfiducia formulato dall'Assemblea Generale Straordinaria.

In tali circostanze il Collegio dei Maggiorenti assumerà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio fino all'insediamento del nuovo e procederà alla convocazione dell'Assemblea Generale come previsto dall'art. 19.

ART. 22

II Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio, convocato a norma dell'art. 35 del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti; rimane in carica quanto il Consiglio stesso.

Può diventare Presidente ogni associato eletto nel Consiglio della Contrada.

Il Presidente di Contrada, nella cerimonia di insediamento, davanti all'Assemblea, al Collegio dei Maggiorenti e al Consiglio di Contrada, giura fedeltà nelle mani del Rettore del Collegio dei Maggiorenti.

Il Presidente impartisce le disposizioni che ritiene più opportune per il miglior funzionamento della gestione della Contrada, sorvegliandone l'attività e l'operato.

IL PRESIDENTE:

- Giura fedeltà alla Contrada come previsto dall'art. 22;
- Nomina i Vicepresidenti;
- Propone la nomina del Segretario dell'Associazione al Consiglio;
- Propone la nomina del Tesoriere dell'Associazione al Consiglio
- Propone la nomina dell'addetto stampa responsabile di tutte le comunicazioni ufficiali della Contrada
- Può presentare la candidatura del Capitano al Consiglio;
- Propone al Consiglio, dopo la relazione finanziaria del Tesoriere di Contrada, una somma da mettere a disposizione del Capitano per le spese relative alla corsa del Palio Città di Fucecchio e la comunica al Capitano;
- Convoca il Consiglio della Contrada;
- Redige l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio della Contrada;
- Presiede il Consiglio della Contrada e l'Assemblea degli associati
- Convoca l'Assemblea degli associati nei casi di particolare urgenza e nei casi descritti nel presente statuto;
- Propone i responsabili dei vari Gruppi di attività della Contrada al Consiglio, anche al di fuori del Consiglio stesso, e vigila sullo svolgimento delle iniziative;
- Impartisce il Battesimo Contradaio;
- Rappresenta l'Associazione in tutti i rapporti esterni e durante le manifestazioni;
- Attribuisce agli associati e ai membri del Consiglio particolari funzioni in seno all'Associazione stessa;
- Vigila sul rispetto dello Statuto, sovrintende ad ogni manifestazione della Contrada, controllando l'operato del Consiglio e delle sue deliberazioni e l'operato dei singoli contradaioi, quando agiscano per conto della Contrada;
- Firma la corrispondenza, gli atti e i documenti che riguardano la Contrada;
- Può chiedere il parere del Collegio dei Maggiorenti sulla corretta interpretazione delle norme statutarie o in altre questioni controverse;

- Sostituisce il Capitano nell'espletamento degli atti relativi al Palio in caso di sua assenza per causa di forza maggiore in stretta collaborazione con i Tenenti;
- Redige con il Consiglio di Contrada la relazione annuale sullo stato della Contrada;
- Partecipa alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti;
- Partecipa a tutte le cerimonie della Contrada e la rappresenta in tutti i rapporti con le altre Contrade, con il Comune, con il C.D.A. e con ogni altra istituzione pubblica;
- Partecipa a qualunque riunione che riguardi gli interessi della Contrada riferendone poi le argomentazioni al Consiglio;
- Nomina quando lo ritiene necessario la Commissione Grandi Eventi

Allo scadere del suo mandato, redige una memoria sulla situazione generale della Contrada che consegna al suo successore.

In caso di impedimento definitivo spetta al Vice Presidente più anziano espletare tutti i suoi compiti relativamente all'ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio non riesca a nominare un nuovo Presidente, il Collegio dei Maggiorenti assumerà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio fino all'insediamento del nuovo e procederà alla convocazione dell'Assemblea Generale come previsto dall'art. 19.

ART. 23

I Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Presidente della Contrada, all'interno del Consiglio di Contrada e rimangono in carica quanto il Consiglio stesso.

I Vice Presidenti affiancano il Presidente in ogni sua attività e lo sostituiscono in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

I Vice Presidenti possono essere soggetti a deleghe sia da parte del Presidente che da parte del Consiglio.

ART. 24

Il Segretario

È nominato dal Consiglio, dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Segretario:

- Redige cura e legge i verbali delle riunioni delle Assemblee Generali e del Consiglio, sottoscrivendoli insieme al Presidente dopo la loro approvazione;
- Tiene i verbali delle deliberazioni e delle presenze;
- Svolge attività pratiche inerenti le convocazioni degli Organi dell'Associazione;

- Convoca con tutti i mezzi disponibili i Consiglieri per le riunioni del Consiglio di Contrada e l'Assemblea Generale
- Aggiorna e cura l'apposito albo degli Associati e lo custodisce presso la sede della Contrada;
- Raccoglie e conserva le relazioni dei Presidenti, dei Gruppi di Contrada, nonché ogni altro atto o documento che riguarda la Contrada;
- legge nelle riunioni gli atti, le relazioni e quanto altro possa interessare l'adunanza stessa;
- Provvede a tutte le attività amministrative inerenti l'ufficio e può avvalersi di collaboratori di sua fiducia, scelti tra i consiglieri e/o tra gli associati;
- tiene l'archivio amministrativo della Contrada;
- Assiste il Presidente nel Battesimo contradaio compilando i documenti e aggiornando il Libro dei Battezzati;
- In collaborazione con i Vice Presidenti distribuisce le buste per la raccolta delle elargizioni liberali pro vittoria Palio e le consegna sigillate al Presidente.

A fine mandato consegna tutta la documentazione in suo possesso all'Archivista per la conservazione nell'archivio della Contrada.

ART. 25

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio della Contrada e dura in carica quanto il Consiglio stesso; è il responsabile della cassa, ne tiene apposito libro con relativi Documenti.

Il Tesoriere:

- provvede alla tenuta dei registri contabili e amministrativi e ne è responsabile a tutti gli effetti;
- redige il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo e li presenta al Consiglio;
- provvede al pagamento e alle riscossioni per conto dell'Associazione a mezzo di --appositi mandati sottoscritti dal Presidente e, ciascuno per la sua competenza, dai Responsabili dei Gruppi di Contrada;
- cura la riscossione delle quote dei tesserati in collaborazione con il Responsabile del Tesseramento;
- provvede a dotare di un fondo cassa, nella misura stabilita e deliberata dal Consiglio, i Gruppi di Contrada;
- tiene aggiornata la situazione finanziaria in relazione al bilancio;
- tiene rapporti con gli Istituti di credito congiuntamente al Presidente.

È tenuto a rendere conto al Presidente, in ogni momento, della situazione di cassa e a segnalare eventuali movimenti ritenuti illegittimi.

Il Tesoriere provvede alla verifica ed al controllo dei giustificativi di entrata e di uscita della Contrada e che siano coerenti con le delibere del Consiglio.

Il Tesoriere presenta apposita relazione sul Rendiconto semestrale al Consiglio di Contrada e presenta il Bilancio Consuntivo e quello di Previsione nonché il Rendiconto annuale sia al Consiglio che all'Assemblea Generale del Popolo di Contrada.

Il Tesoriere può avvalersi di collaboratori di sua fiducia, scelti tra i consiglieri o tra gli associati dell'Associazione.

ART. 26

Gruppi di Contrada e Attività

Addobbi

Archivio Storico

Bar

Comunicazioni, Internet

Cucina

Gadget

Giornale di Contrada

Giovani e Giovanissimi

Donne Le Aquile

Manifestazioni

Musici e Sbandieratori

Musici e Sbandieratori Piccoli

Piccoli Raimondini

Polisportiva

Sala

Sede

Sfilata Storica

Stalla

Tesseramento e Raccolta contributo pro Palio

Tutela immagine e cultura contradaiola

I responsabili dei Gruppi di Contrada sono proposti dal Presidente anche al di fuori dei consiglieri eletti, in questo caso all'interno del Gruppo deve essere presente almeno un consigliere e i Responsabili possono partecipare su invito al Consiglio di Contrada, e deliberati dal Consiglio.

Ogni Gruppo è retto da un Responsabile che propone al Consiglio la lista nominativa dei suoi collaboratori e li presenta all'Assemblea Generale.

I Gruppi restano in carica quanto il Consiglio stesso.

Ad essi è attribuito il compito di organizzare nel modo che riterranno migliore e più produttivo il lavoro del Gruppo e ne convocano le riunioni.

I Responsabili hanno facoltà di integrare nel gruppo sia consiglieri che associati dell'Associazione.

I Gruppi di Contrada, ciascuno nell'ambito dei propri compiti specifici collaborano con il Consiglio per il perseguimento dei fini della Contrada e del programma annuale. Promuovono e realizzano tutte le iniziative e le proposte deliberate dal Consiglio.

I responsabili dei Gruppi, inoltre, dovranno riferire periodicamente al Consiglio in merito all'andamento del gruppo stesso e al raggiungimento del programma annuale.

I Gruppi di Contrada rispondono al Consiglio e all'Assemblea Generale del loro operato.

Ogni Gruppo sarà dotato di un fondo stabilito dal Consiglio ed iscritto nel bilancio preventivo della Contrada, ed entro i limiti della rispettiva dotazione i Gruppi stessi potranno effettuare spese senza alcuna preventiva approvazione.

L'eventuale sostituzione nel corso del mandato del Responsabile del Gruppo per dimissioni, decesso, sfiducia o nel caso che venga chiamato ad assumere altri incarichi in seno alla Contrada, avverrà come descritto dal presente articolo al comma 1.

Ad inizio anno, redigono il programma di massima dei lavori dell'anno paliesco che il Gruppo deve portare a termine e quantificano un bilancio preventivo di spesa da presentare e deliberare in seno al Consiglio.

Al termine di ogni anno il Responsabile del Gruppo dovrà presentare al Consiglio della Contrada, un rendiconto delle spese effettuate, nonché presentare una relazione riassuntiva scritta sulle attività svolte per il raggiungimento dei lavori preventivati e l'inventario dei beni da consegnare successivamente al Segretario.

Nel Regolamento dei Gruppi si specificano le mansioni e i compiti dei Gruppi di Contrada.

ART. 27

Funzioni Straordinarie

Addetto Stampa: È nominato dal Presidente e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Tiene i rapporti con tutti i mezzi di comunicazioni esterni alla Contrada nonché con il Responsabile del Giornale di Contrada, del Sito Internet e con il Segretario.

Redige ed inoltra i comunicati per la stampa su richiesta del Presidente, del Consiglio o del Capitano previa autorizzazione.

Maestro di Cerimonia: È nominato su proposta del Presidente dal Consiglio di Contrada.

Ha il compito di preparare, coordinare e dirigere le cerimonie nonché tutti gli eventi che hanno particolare rilevanza per la vita di Contrada.

Il Cerimoniere custodisce e aggiorna il libro mastro dei riti nel quale vengono trascritti gli usi e costumi per ogni singola cerimonia.

Il Cerimoniere si coordina con i responsabili nelle loro incombenze durante gli eventi. In particolare con il Responsabile del Gruppo Manifestazioni.

Addetto al Coordinamento Palio: Il Responsabile del Coordinamento Palio è nominato dal Capitano e approvato dal Presidente.

Ha il compito di coordinare su indicazioni del Capitano e del Presidente il comportamento e la partecipazione dei contradaioi durante tutte le manifestazioni ed eventi ufficiali relativi al Palio:

- Presentazione del Cencio
- Tratta dei Cavalli
- Prima Prova
- Seconda Prova
- Cerimonia di Ufficializzazione del Fantino
- Palio

Si avvale di collaboratori da lui scelti in collaborazione con il Capitano.

ART. 28

Il Capitano

Il Capitano rappresenta la Contrada in tutte le manifestazioni ed attività inerenti alla corsa del Palio.

Può diventare Capitano ogni associato della Contrada.

É eletto con la maggioranza dei due terzi dei presenti del Consiglio della Contrada e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Consiglio annualmente rinnova la fiducia al Capitano.

La Contrada si impegna a sostenere l'opera dello stesso con collaborazione incondizionata.

Il Capitano, nella cerimonia di insediamento, davanti all'Assemblea, al Collegio dei Maggiorenti e al Consiglio, giura fedeltà alla Contrada nelle mani del Rettore del Collegio dei Maggiorenti.

In caso di mancata elezione del Capitano, le funzioni dello stesso, saranno assunte dal Presidente fino alla nomina del nuovo Capitano.

In caso di sua assenza temporanea o di suo prolungato impedimento, le funzioni del Capitano saranno momentaneamente assunte dal Presidente in stretta collaborazione con i Tenenti.

Il Capitano è il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio, sceglie il fantino ed il Barbaresco e può avvalersi della collaborazione di un massimo di 4 Tenenti di sua fiducia; essi devono al Capitano assoluta obbedienza. Può inoltre avvalersi della collaborazione di persone esterne alla contrada.

Il Capitano, nella seduta dell'Assemblea Generale successiva alla sua elezione, comunica i nomi dei Tenenti, del Barbaresco del Vice Barbaresco e dell'Addetto alla custodia del fantino scelti a suo insindacabile giudizio fra gli Associati.

Il Capitano ha il diritto di conoscere dal Presidente della Contrada l'entità dell'impegno economico che la Contrada può assumere.

Il Capitano, per ogni corsa del Palio, impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma stabilita dal Consiglio e si assume in proprio, se non deliberati dal Consiglio, eventuali altri impegni anche finanziari eccedenti la somma messa a disposizione.

Ha l'obbligo di consultarsi con il Presidente qualora sorgano o si prospettino dispute o controversie con le altre Contrade in materia di Palio.

Partecipa di diritto al Consiglio di Contrada.

Può partecipare previo invito del Rettore alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti.

Qualora il Capitano, nei giorni o nelle ore precedenti il Palio, ritenesse opportuna la convocazione di un Consiglio o di una Assemblea Generale straordinaria ne dovrà fare richiesta al Presidente, il quale attuerà la procedura d'urgenza prevista dall'art.19.

Spetta al Capitano:

- nominare un massimo di 4 Tenenti;
- nominare il Barbaresco, il Vice Barbaresco, l'Addetto alla custodia del fantino e il Responsabile Gruppo Coordinamento Palio, dandone comunicazione al Consiglio e all'Assemblea Generale;
- scegliere il fantino;
- avvalersi di ulteriori collaboratori per compiti specifici;

È responsabile verso il Consiglio della Contrada al quale deve rendere conto di ogni attività svolta e degli eventi della corsa del Palio entro gli 8 giorni successivi dallo svolgimento della stessa.

Inoltre è chiamato a rispondere all'Assemblea Generale di Contrada degli eventi della corsa del Palio entro i 15 giorni successivi dallo svolgimento della stessa.

Il Capitano alla fine del suo mandato ha il dovere di mettere a conoscenza delle attività svolte e collaborare con il nuovo Capitano, in modo che possa essere assicurata una continuità nella politica del Palio.

La carica di Capitano non è compatibile con altre cariche ufficiali all'interno della Contrada.

ART. 29

I Tenenti

I tenenti del Capitano possono essere un massimo di n. 4 persone, nominate dal Capitano a sua discrezione e scelte fra gli associati della Contrada. Lo coadiuvano e ne osservano le disposizioni in tutti gli aspetti relativi alla corsa del palio.

I Tenenti non possono assumere iniziative autonome e sono tenuti alla più completa osservanza dei segreti inerenti le questioni del Palio, ed alla assoluta fedeltà alla Contrada e al Capitano.

Restano in carica per la durata del mandato del Capitano e possono essere da questi sostituiti in qualsiasi momento, dandone notizia al Consiglio di Contrada ed alla prima convocazione utile dell'Assemblea Generale.

ART. 30

Il Barbaresco

Al Barbaresco sono affidate la custodia e la cura del cavallo assegnato alla Contrada, e ne risponde al Capitano. Si avvale della collaborazione del Vice Barbaresco e può essere coadiuvato da altre persone scelte in accordo con il Capitano.

Sempre a giudizio del Capitano, il Barbaresco e i suoi collaboratori, possono essere, in qualsiasi momento, sostituiti, informandone il Consiglio e dandone notizia alla prima convocazione utile dell'Assemblea Generale.

ART. 31

Collegio dei Maggiorenti

Il Collegio dei Maggiorenti è un organo permanente della Contrada, è composto di diritto, da coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente o Capitano della Contrada.

Sono altresì nominabili dal Collegio stesso tutti quei contradaioi che, per elevato ed eccezionale spirito di contrada, si siano resi particolarmente benemeriti della Contrada stessa.

La nomina di detti contradaioi avviene su proposta del Rettore del Collegio dei Maggiorenti al Collegio stesso e viene ratificata dall'Assemblea.

Il Collegio dei Maggiorenti ha l'alta funzione di protezione, sostegno, appoggio, di tutela dei valori e delle tradizioni della Contrada, di cui ne conserva e ne promuove la memoria storica. Vigila che ogni iniziativa ed ogni deliberazione del Consiglio siano conformi allo spirito dello

Statuto, agli interessi della Contrada e al suo decoro. In caso di mancato rispetto dei principi e degli articoli dello statuto, convoca l'Assemblea Generale.

Nel caso che uno o più componenti del Collegio dei Maggiorenti vengano chiamati a ricoprire cariche in seno agli organi della Contrada, lasciano temporaneamente il Collegio per rientrarvi alla scadenza del mandato.

Il Collegio dei Maggiorenti, nomina il proprio Rettore con le modalità descritte nel Regolamento del Collegio stesso.

Il Presidente di Contrada ed il Capitano, nella cerimonia di insediamento, davanti al Collegio dei Maggiorenti e al Consiglio di Contrada, giurano fedeltà alla stessa nelle mani del Rettore del Collegio.

Il Rettore del Collegio partecipa di diritto al Consiglio di Contrada; può presentare le proposte del Collegio al Consiglio.

Il Collegio dei Maggiorenti esprime inoltre parere consultivo su ogni argomento che il Consiglio ritenga di dover sottoporre al suo esame.

Il Rettore del Collegio, assume ad interim la carica di Presidente della Contrada in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, ed in questo caso indice le elezioni per il nuovo Consiglio entro 30 giorni, nomina il Presidente e i membri della Commissione Elettorale e procederà alla convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Maggiorenti nella figura del Rettore, convoca, presiede e procede all'insediamento del Consiglio di Contrada previa verifica della legittimità della procedura, sulla base del verbale rimesso dalla Commissione elettorale;

Il Collegio dei Maggiorenti:

- esamina eventuali questioni che fossero portate al suo esame e che, per la loro gravità, coinvolgono l'unità della Contrada, svolgendo opera di mediazione tra le parti;
- si pronuncia su eventuali ricorsi avanzati dagli Associati avverso le operazioni elettorali;
- esprimere parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie.

Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre:

- per eleggere tra i suoi membri il Rettore che resterà in carica per 5 (cinque) anni e non potrà essere rieleggibile per più di 2 (due) mandati consecutivi;
- su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, del Presidente, del Capitano e dell'Assemblea Generale della Contrada;
- per discutere e decidere l'adozione di sanzioni nei confronti degli Associati o dei Consiglieri secondo quanto disposto agli art. 12 e 13 e successivamente informa il Consiglio.

Le riunioni del Collegio dei Maggiorenti sono convocate e presiedute dal suo Rettore.

Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 2/3 dei presenti e le votazioni avranno luogo a scrutinio palese o segreto a seconda degli argomenti trattati e nei casi previsti dalla legge.

Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti del Collegio.

Ha un regolamento proprio.

ART. 32

La maturità delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono svolti gratuitamente.

Ai consiglieri della Contrada, al Presidente, ai Vicepresidenti, al Tesoriere, al Segretario, e al Capitano non spetta alcun compenso per l'attività prestata nello svolgimento delle funzioni associative previste dallo Statuto.

Agli stessi, e a tutti gli associati, spetta invece il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività associative, approvate e debitamente giustificate.

Ogni associato come tale, o come componente di organi associativi opera sempre nei limiti prefissati dall' Assemblea e dal Consiglio della Contrada; diviene personalmente responsabile dove ecceda tali limiti o quando non agisca con la necessaria diligenza.

Ogni componente dell'associazione si impegna inoltre ad espletare i compiti affidatigli ricercando sempre i maggiori vantaggi per l'Associazione.

ART. 33

Nomina Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da n. 7 membri di cui 2 supplenti:

- il Presidente,
- il Segretario
- tre Scrutatori.

Il Presidente della Commissione viene proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio di Contrada.

ART. 34

Funzioni Commissione Elettorale e modalità di presentazione dei candidati

La commissione elettorale ha il compito di acquisire i nominativi degli associati che vogliono partecipare alle elezioni oltre a quello di ricercare eventuali associati che facciano parte della lista elettorale.

La commissione elettorale dovrà almeno 5 gg. prima della votazione rendere noti i nomi dei candidati all'elezione a componente del Consiglio della Contrada.

Le candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale almeno 7 gg. prima della data fissata per le votazioni. Il Segretario della Commissione dovrà accertare che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto

ART. 35

Elezioni del Consiglio della Contrada

Il Consiglio della Contrada è eletto ogni 3 (tre) anni dagli associati dell'Associazione, le votazioni sono indette ordinariamente entro il 30 giugno.

Il numero dei candidati non potrà essere inferiore a quello stabilito dal Regolamento delle Votazioni.

Partecipano alla elezione e possono essere eletti tutti gli associati maggiori di anni 18 che siano in regola con il pagamento della quota associativa. A tale accertamento provvede il Segretario della Commissione Elettorale.

La votazione avviene nella sede legale dell'Associazione; il voto è libero e segreto.

Le operazioni vengono regolate con apposito regolamento.

Risultano eletti i trenta (30) candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale proclama il nome degli eletti e darà notizia dei risultati elettorali, con l'indicazione di tutti i nominativi che hanno riportato voti, del numero degli associati che hanno votato, del numero delle schede valide, di quelle nulle e di quelle bianche.

Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti dopo aver preso visione dei risultati, dichiarata la regolarità delle elezioni, indice la convocazione del primo Consiglio e lo presiede fino alla nomina del Presidente;

Le norme relative alle procedure elettorali sono regolate con apposito regolamento.

ART. 36

Modalità di voto

Gli associati elettori si presentano nel luogo in cui si svolge la votazione muniti della carta di identità e della tessera di associato in regola per procedere alle operazioni di voto.

Possono essere votati esclusivamente i candidati presentati con le formalità di cui all'art. 35 del presente Statuto e ogni votante può esprimere la preferenza su un massimo di 20 candidati.

ART. 37

Abrogazione del precedente statuto

Il presente Statuto con allegati e regolamenti, approvato dall'Assemblea Generale del Popolo di Contrada in data -----, abroga e sostituisce lo Statuto precedente ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Insieme allo Statuto viene altresì pubblicato, e ne fa parte integrante la Planimetria con i confini della Contrada (allegato 1).

ART. 38

Scioglimento della Contrada

La decisione di scioglimento della Contrada deve essere presa con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto e personale a tutti gli associati.

ART. 39

Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo della Contrada dedotte le passività.

Il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere suddiviso tra gli associati, ma andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

ART. 40

Disposizione finale

La Contrada Porta Raimonda aderisce all'Associazione Nazionale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE federata alla Federazione Arci riconosciuta dal Ministero degli Interni come "associazione con finalità assistenziali" con decreto n° 10.17022/12000.A (14) in data 02.08 1967.

Adotta la tessera di Associato della Contrada Porta Raimonda.

Per quanto non previsto nel presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, il Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai

sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore

ART. 41

Composizione e Allegati

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 28 Aprile 2016 e si compone di n° 41 articoli.

Di esso fanno parte:

- Allegato 1 "Planimetria con i confini della Contrada"

Allegato 1:

Elenco delle strade presenti nel territorio della Contrada Porta Raimonda

C.SO MATTEOTTI FINO ALLA MISERICORDIA

PIAZZA LA VERGINE

PIAZZA TOSCANINI

VIA BELLINI

VIA BENIAMINO GIGLI

VIA BOITO

VIA BONAPARTE DALLA MADONNINA LATO DESTRO FINO ALLA CIRCONVALZIONE

VIA BUSONI

VIA CATALANI

VIA CILEA

VIA DA PALESTRINA

VIA DEL GIGLIO (fino a metà): è la strada che collega Via Lamarmora a Piazza Amendola.

VIA DELLE FORNACI TUTTA ANCHE DOPO IL SEMAFORO

VIA DI MONTELLORI

VIA GIORDANO

VIA ISTRIA

VIA LAMARMORA

VIA LENNON

VIA MARTINI (LATO SINISTRO)

VIA MASCAGNI

VIA MONTEVERDI

VIA PACCHI

VIA PACINI (fino a metà): è la strada che collega Corso Matteotti a Piazza Amendola

VIA PAISIELLO

VIA PORTA RAIMONDA

VIA PUCCINI

VIA ROSSINI

VIA SAN TEOFILO

VIA SCARLATTI

VIA SOTTO LE VIGNE

VIA SOTTO VALLE TUTTA SOLO LATO DESTRO

VIA TRENTO

VIA TRIESTE E LARGO TRIESTE

VIA VALBUGIANA

VIA VALPINZANA

VIA VECCHIA EMPOLESE (al di là della circonvallazione)

VIA VERDI

VIA VIVALDI

VICOLO DEL ROCC

TERRITORIO CONTRADA PORTA RAIMONDA



